

Il giorno 28/7/2008, presso i locali del Palazzo Comunale di Prato,
su convocazione del Presidente Maria Luigia Stancari,

**La Giunta
della Società della Salute dell'Area Pratese**

PREMESSO che:

- fermo restando il principio generale in forza del quale la Società della Salute, a regime, provvederà all'attuazione dei propri compiti con una propria organizzazione e con proprio personale dipendente o assegnato, nell'attuale fase di transizione, deve necessariamente, e temporaneamente, far ricorso a rapporti di lavoro parasubordinato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per quei compiti che richiedono una particolare e comprovata specializzazione universitaria;
- il suo attuale organigramma, costituito dal personale funzionalmente assegnatogli dal Comune di Prato (n° 2 unità a tempo pieno) e dall'AUL 4 (n° 2 unità a tempo parziale) nonché da n° 2 borse di studio scadenti, senza possibilità di proroga, rispettivamente il 3 settembre p.v. e il 12 ottobre p.v., non consente il reperimento all'interno delle professionalità necessarie a fronteggiare tutti i compiti istituzionali che gli vengono richiesti;

RITENUTO opportuno, in considerazione di quanto sopra esposto, provvedere all'adozione di un regolamento proprio per la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative, recependo quanto previsto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nonché la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTA la proposta di regolamento, allegata alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso, nelle debite forme, dal Direttore della SDS,

Con le modalità previste dall'art. 13 dello Statuto;

DELIBERA

- 1) di approvare integralmente la narrativa che precede e l'allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale – **CODICE DI REGOLAMENTAZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO PARASUBORDINATO CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA;**
- 2) di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio dei revisori dei Conti;
- 5) di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo del Consorzio per la durata di giorni 10 consecutivi.

Il Direttore
Dott.ssa Anna Maria Calvani

Il Presidente
Maria Luigia Stancari

DELIBERA N. 39 del 28/7/2008

OGGETTO: Disciplina dei rapporti di lavoro parasubordinato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa

Ai sensi dell'art.49 – 1° comma del D.lgs 18.8.2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento.

Prato, 28/7/2008

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE

Dott.ssa Anna Maria Calvani

CODICE DI REGOLAMENTAZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO PARASUBORDINATO CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Art.1

Oggetto e campo di applicazione

1. La presente parte del regolamento ha come oggetto la disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con il Consorzio Società della Salute.
2. Restano esclusi dal campo di applicazione:
 - i rapporti di collaborazione dei componenti di organismi collegiali politici o tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente;
 - attività che rientrano nei compiti propri del personale con qualifica dirigenziale;
 - coloro che già esercitano abitualmente e in modo prevalente una propria attività professionale al di fuori del rapporto con il committente, e per questa via esterna e prevalente hanno un'attività professionale riconosciuta ed un loro Albo professionale;
 - le collaborazioni occasionali, intendendosi per tali i contratti di durata non superiore ai 30 giorni prestati con lo stesso committente nell'arco di un anno solare e, comunque, per compensi non superiori a 5.000,00 euro annui.

Art.2

Condizioni per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa vengono affidati ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria (*si prescinde dal requisito della specializzazione universitaria in caso di stipula di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare comunque la maturata esperienza nel settore*) in presenza dei seguenti presupposti:
 - l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite al Consorzio dall'ordinamento nonché ad obiettivi e progetti predeterminati;
 - impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse professionali disponibili all'interno del medesimo (da verificare preliminarmente);
 - per l'esecuzione di prestazioni temporanee e di elevata professionalità (quest'ultima attestata dal Direttore della SDS);
 - durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione preventivamente determinati.
2. L'attribuzione di un incarico di collaborazione al di fuori delle condizioni riportate nel precedente comma 1 comporta conseguenze a carico del soggetto responsabile del conferimento.

Art.3

Procedura per il conferimento degli incarichi

1. Il Direttore della SDS, ove intenda conferire un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, dovrà procedere garantendo una adeguata comparazione.

In particolare dovrà:

- preparare un avviso contenente le caratteristiche dell'incarico e l'invito a presentare la domanda di partecipazione alla selezione con allegato curriculum entro un termine fissato;
- far pubblicare detto avviso per un minimo di 15 giorni consecutivi sul sito internet della Società della Salute e all'Albo del Consorzio;
- istruire le domande con esame dei curricula pervenuti;
- individuare la persona cui conferire l'incarico;
- redigere l'atto di conferimento dell'incarico, con esplicito riferimento:
 - alla presenza dei requisiti di cui al precedente art. 2;
 - alla procedura seguita, in conformità di quanto previsto dal precedente art. 3;
 - alla motivazione che ha portato alla individuazione del collaboratore;
- curare la sottoscrizione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Per l'espletamento delle procedure, ove lo ritenga opportuno, fin quando la Società della Salute non avrà un'organizzazione maggiormente strutturata, potrà avvalersi di una delle strutture amministrative degli Enti Consorziati.

Art. 4

Natura della prestazione

1. L'incarico di collaborazione coordinata e continuativa viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile, dell'art.409 del codice di procedura civile, trattandosi di prestazioni professionali d'opera e/o di prestazioni d'opera intellettuali senza vincolo di subordinazione.
2. Gli elementi che caratterizzano la collaborazione sono:
 - coordinazione: (è l'elemento distintivo con i rapporti di lavoro subordinato) è intesa come vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore e l'attività del committente e comporta una stretta connessione con le finalità di quest'ultimo; il committente esercita taluni poteri di programmazione senza, però, interferire con l'autonomia organizzativa del collaboratore;
 - continuità: la prestazione si protrae nel tempo per una durata predeterminata;
 - prevalente personalità della prestazione: l'attività del collaboratore deve essere qualitativamente prevalente sugli altri fattori di produzione ossia rispetto all'utilizzo di una struttura materiale o della prestazione di altri soggetti.
3. Il collaboratore difetta del requisito dell'incardinazione nella dotazione organica dell'Ente per cui, in assenza di una espressa procura, non potrà mai agire per conto dell'Amministrazione.

Art.5

Modalità di espletamento della prestazione

1. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Consorzio, secondo i criteri direttivi e le istruzioni stabilite dal committente alle quali il collaboratore dovrà attenersi, nel rispetto del contenuto del contratto individuale.
2. la Società della Salute si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che, di volta in volta, siano ritenuti più idonei all'espletamento del compito assegnato.

3. Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività, con preventiva comunicazione al Consorzio tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione già in atto col medesimo.
4. Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art.1456 C.C., nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente dell'attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse.

Art.6

Obblighi di riservatezza

1. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
2. Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 7

Durata del contratto di collaborazione

1. La durata del contratto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere definita e sarà correlata alle prestazioni ed all'esecuzione dell'attività concordata fra le parti all'atto della stipula.
2. E' ammissibile una proroga del contratto quando sia funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto era stato posto in essere; non è ammissibile una successione indiscriminata e non giustificata di proroghe o di rinnovi.

Art. 8

Forma e contenuto dei contratti individuali

1. Il contratto di collaborazione deve avere forma scritta e deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) identità delle parti e indicazione del settore d'attività;
 - b) l'indicazione dell'oggetto della prestazione;
 - c) modalità di coordinamento con il committente per lo svolgimento della prestazione;
 - d) durata del contratto;
 - e) entità del compenso, dei rimborsi e loro modalità e tempi di erogazione;
 - f) modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, maternità e congedi parentali;
 - g) modalità di cessazione o recesso del rapporto con il preavviso.

Art. 9
Compenso e rimborso spese

1. Il compenso per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito e deve tener conto dei compensi relativi alle professionalità che richiedono il possesso di un particolare titolo di studio o di specializzazione.
2. In applicazione di tale previsione è definita, come segue, la soglia minima e massima di riferimento del corrispettivo:
 - soglia minima €12.000,00 annui lordi
 - soglia massima €18.000,00 annui lordiattività di docenza e traduzione: tra un minimo di 20,00 ed un massimo di 30,00 euro orari lordi.
3. Le eventuali deroghe ai suddetti limiti devono essere adeguatamente motivate nel contratto di collaborazione in relazione alla particolarità dell'attività professionale da svolgere.
4. Tali compensi potranno essere oggetto di ridefinizione ogni due anni.
5. La corresponsione del compenso avverrà con acconti mensili entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione, mediante prospetto paga così, come definito dalla legge vigente in materia.
6. Sulla base di tali somme il committente è tenuto ad operare le ritenute a carico del collaboratore, compresa la ritenuta ai fini IRPEF, tenuto conto delle detrazioni previste dalla legge, nonchè ad applicare la normativa vigente in materia previdenziale, assicurativa e fiscale;
7. Il Consorzio provvederà, attraverso la propria struttura, a versare quanto stabilito a proprio carico dalle normative di legge, in particolare le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni nonchè l'IRAP.
8. Per trasferte fuori dalla sede provinciale, direttamente collegate all'incarico e preventivamente autorizzate dal Direttore, è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute. Tali spese vengono rimborsate a piè di lista e previa presentazione di documenti giustificativi, nei limiti massimi previsti dall'autorizzazione alla trasferta.

Art.10
Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione

1. Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità si applicano le seguenti disposizioni legislative:
 - Art. 2, comma 26, legge n.335/1995, che ha previsto l'istituzione di un'apposita gestione separata presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
 - D.lgs. 151/01 e decreto interministeriale 4 aprile 2002, che disciplinano il trattamento per la tutela della maternità e dell'assegno per il nucleo familiare.

- Art.51, comma 1, legge n.488/1999, che ha previsto l'estensione della tutela contro il rischio di malattia;
 - Art.5 D.Lgs. N.38/2000 che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo assicurativo contro gli infortuni;
2. Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione per lunghi periodi, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo:
- in caso di infortunio, fino a guarigione ;
 - in caso di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto;
 - in caso di maternità, per un periodo complessivo di 5 mesi compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi alla data effettiva ovvero tra un mese precedente la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi alla data effettiva. In tal caso la durata del rapporto è prorogata, compatibilmente con l'attività da svolgere desunta in contratto, per un periodo pari alla sospensione. Su richiesta, le titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, possono usufruire della sospensione della prestazione senza corrispettivo per l'intero periodo del congedo per maternità previsto dal D.Lgs 151/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione al fine di permettere al Consorzio di intervenire con soluzioni alternative.
4. Il collaboratore ha l'obbligo di comunicare le assenze per malattia fin dal loro insorgere, indicando la presumibile durata.

Art.11 **Formazione**

1. Per garantire un adeguato standard professionale e di competenza si definisce anche per i collaboratori la possibilità di accedere all'attività formativa di base e trasversale organizzata dalla Società della Salute o da uno degli Enti consorziati. La partecipazione, se del caso, dovrà di volta in volta essere autorizzata dal Direttore.

Art.12 **Estinzione del contratto**

1. Il contratto termina alla scadenza del termine concordato, con la possibilità di proroga sulla base delle necessità del Consorzio, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 7 comma 2 .
2. L'Ente e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.
In caso di mancato preavviso il committente e il collaboratore rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato.
3. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verificano:

- gravi inadempienze contrattuali;
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- commissione di reati tra quelli previsti dall'art.15 della legge n.55/90 e successive modificazioni;
- danneggiamento o furto di beni;
- inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt. 5 e 6;
- impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico;
- estinzione del Consorzio.

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa

(schema tipo)

Premesso che con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera ai sensi degli Artt.2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art.409 del codice di procedura civile.

TRA

La Società della Salute – area pratese, con sede legale in Piazza del Comune n.2, di seguito denominato “SDS o Consorzio”, rappresentato.....(*nome del Direttore e tutti i suoi dati*).

E

il/la Sig/Sig.ra(*nome del collaboratore e suoi dati*), di seguito indicato/a come “collaboratore”,

CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1

Oggetto dell'incarico:

1. La SDS affida l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa che avrà i seguenti contenuti:

Indicare l'attività svolta

ART.2

Modalità di svolgimento della collaborazione

1. La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti del committente.
2. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Consorzio Società della Salute, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche del committente alle quali il collaboratore dovrà attenersi.
3. La SDS si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività sopra specificata.

4. Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività, con preventiva comunicazione alla SDS, tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con la medesima.
5. Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art.1456 del C.C., nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente dell'attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse.

ART.3

Obblighi di riservatezza

1. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
2. Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

ART.4

Decorrenza e durata dell'incarico

1. Il presente contratto ha decorrenza dal.....e fino al.....con possibilità di proroga sulla base delle necessità del Consorzio.

Oppure in caso di collaborazione con prestazione oraria

Il presente contratto ha decorrenza dal..... e fino al..... , prestando (*indicare il numero di ore*) alla settimana (*oppure al mese*).

2.(*Nome del coordinatore e supervisore del collaboratore*) redige trimestralmente un giudizio sul lavoro svolto per verificare la rispondenza di quanto prodotto ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, oltre al rispetto dei tempi di consegna dei lavori affidati.

3. L'incarico sarà definitivamente interrotto in caso di giudizio negativo, dandone motivazione scritta al collaboratore.

ART.5

Compenso

1. A fronte delle prestazioni previste dagli articoli precedenti, previa verifica del loro esatto adempimento, la SDS corrisponderà al collaboratore un compenso complessivo (*annuale, semestrale, trimestrale, o altra durata complessiva stabilita nel contratto oppure orario*) di euro comprensivi di ogni ritenuta di legge (*e non soggetto a iva, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 633/72*). Acconti di detto importo vengono corrisposti al collaboratore in rate mensili posticipate entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione.

2. Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell'incarico.

3. La liquidazione e il pagamento di ciascuna rata è quindi subordinata alla valutazione positiva che il coordinatore e supervisore avrà espresso nei modi e nei tempi previsti all'art.4, nonché ai sensi dell'art. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 409 del Codice di procedura civile.

ART.6

Rimborso delle spese di trasferta

1. In caso di trasferte del collaboratore fuori della Provincia di Prato, per motivi direttamente collegati all'incarico, le relative spese (spese di viaggio, vitto, alloggio), preventivamente autorizzate, saranno rimborsate a piè di lista e previa presentazione di documenti giustificativi, nei limiti massimi previsti dall'autorizzazione alla trasferta.

ART.7

Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione

1. Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità si applicano le seguenti disposizioni legislative:

- Art. 2, comma 26, legge n.335/1995, che ha previsto l'istituzione di un apposita gestione separata presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
- D. lgs. 151/01 e decreto interministeriale 4 aprile 2002, che ha disciplinato il trattamento per la tutela della maternità e dell'assegno per il nucleo familiare.
- Art.51, comma 1, legge n.488/1999, che ha previsto l'estensione della tutela contro il rischio di malattia;
- Art.5 D. Lgs. N.38/2000 che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo assicurativo contro gli infortuni;

2. Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione per lunghi periodi, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo:

- in caso infortunio, fino a guarigione ;
- in caso di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto;
- in caso di maternità, per un periodo complessivo di 5 mesi compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi alla data effettiva ovvero tra un mese precedente la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi alla data effettiva. In tal caso la durata del rapporto è prorogata, compatibilmente con l'attività da svolgere desunta in contratto, per un periodo pari alla sospensione. Su richiesta, le titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, possono usufruire della sospensione della prestazione senza corrispettivo per l'intero periodo del congedo per maternità previsto dal D.Lgs 151/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere alla Società della Salute di intervenire con soluzioni alternative.

4. Il collaboratore ha l'obbligo di comunicare le assenze per malattia fin dal loro insorgere, indicando la presumibile durata.

ART.8 **Estinzione del contratto**

1. Il contratto termina alla scadenza del termine concordato, con la possibilità di proroga sulla base delle necessità del Consorzio.

2. Il committente e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.

3. In caso di mancato preavviso il Consorzio e il collaboratore rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato.

4. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verificano:

- gravi inadempienze contrattuali;
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- commissione di reati tra quelli previsti dall'art.15 della legge n.55/90 e successive modificazioni;
- danneggiamento o furto di beni;
- inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt. 5 e 6;
- impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico;
- estinzione del Consorzio.

Il collaboratore....., nato a
il giorno..... e residente in via/ piazza..... Comune di

autorizza

la Società della Salute al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell'espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla DLgs. n.196/2003.

Letto, approvato e sottoscritto,

Il collaboratore _____

Il Direttore della SDS _____